
COMUNE DI SCANDICCI

Provincia di Firenze

CIMITERO ANIMALI D'AFFEZIONE

parco di valorizzazione ambientale

elaborato

Con

SCHEMA DI CONVENZIONE

vers. 1

marzo 2014

Localizzazione:

Via delle Croci - Via dell' Arrigo

Scandicci

NCT foglio 46, particella 141


Committente:

IL PARCO DI SPAZZAVENTO SRL

VIVOLI ARNALDO

Progetto:

Studio Architettura DUILIO SENESI



COMUNE DI SCANDICCI
PROVINCIA DI FIRENZE

PROGETTO UNITARIO
per la realizzazione di un Cimitero degli Animali d’Affezione
In Via dell’Arrigo angolo Via delle Croci

Schema di convenzione

Repubblica Italiana

L’anno.....e questo giornodel mese diin Scandicci
dinanzi a me.....senza l’assistenza dei testimoni per avervi i
comparenti espressamente e concordemente rinunciato col mio consenso, sono personalmente
comparsi:

1) il Sig. _____ nato a _____ il giorno _____-, domiciliato per le
funzioni svolte in Scandicci presso la sede Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente
atto non in proprio, ma nella sua qualità di Dirigente del Settore _____, in nome e per
conto del Comune di Scandicci, con sede in Scandicci, Piazzale della Resistenza, codice fiscale e
partita IVA 00975370487, (di seguito denominato “Comune”), e quindi in rappresentanza e
nell’esclusivo interesse del Comune stesso, ai sensi delle vigenti norme legislative e statutarie,
nominato con atto di conferimento di incarico dirigenziale in data _____, prot. _____ e
autorizzato a quanto appresso in forza dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero
267 e dell’articolo 67 del vigente Statuto Comunale.

2) il Sig....., nato a il giorno , domiciliato in , C.F.
il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di legale rappresentante
della società proprietaria dell’area oggetto di intervento;

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io..... sono
personalmente certo, premettono quanto segue:

PREMESSO:

- Che il Sig. Arnaldo Vivoli è proprietario di un terreno ubicato in Scandicci, all’incrocio tra Via dell’Arrigo e Via delle Croci, della consistenza di circa mq 61.500;
- che detto appezzamento di terreno è catastalmente individuato al foglio di mappa n. 46 part. n. 141;
- che l’area in oggetto, posta in zona collinare, risulta interamente boscata e ricade ai sensi del vigente Regolamento Urbanistico, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.58 del 08/07/2013, in ambito territoriale AT4 “*dorsale collinare*”;
- che, ai sensi dell’art. 158, punto 7, delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, all’interno dell’ambito territoriale AT4 e’ consentita la realizzazione di una area cimiteriale per animali d’affezione;
- che la realizzazione dell’intervento è subordinata all’approvazione da parte del Consiglio Comunale di un Progetto Unitario ed alla stipula di apposita convenzione, che regolamenti l’attuazione delle opere in esso contenute e che contenga idonee garanzie riguardo i seguenti punti:
 - la corretta e completa realizzazione delle opere previste nel progetto;
 - Le modalità di gestione dell’area cimiteriale;
 - L’integrale rimessa in pristino dello stato dei luoghi e l’esecuzione di operazioni di recupero ambientale dell’area di inumazione a cura e spese dell’interessato in caso di cessazione dell’attività;

- che il citato art. 158 prescrive altresì che *“le caratteristiche del sito prescelto e le modalità proposte per l'intervento (da attuarsi con tecniche e materiali facilmente reversibili) devono garantire un corretto inserimento nel contesto paesaggistico e con minime alterazioni alla morfologia dei terreni ed agli assetti vegetazionali e con massimo contenimento degli impatti visuali”*;
- che il Sig. Carrai Marcello, in qualità di legale rappresentante della Società Il Parco Spazzavento S.r.l. e promittente all'acquisto dello stesso terreno, con nota del 10.12.2007, prot. n. 48449, ha presentato al Comune una proposta di Progetto Unitario per la realizzazione di un cimitero di animali d'affezione
- che il Progetto Unitario, acquisiti i necessari pareri e nulla osta, è stato approvato con deliberazione C.C. n° del, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso, ed assunte le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti ed obblighi fra il Comune di Scandicci e (Proprietario) (Attuatore Gestore)_____ per l'attuazione degli interventi previsti dal Progetto Unitario, relativo alla realizzazione del Cimitero degli Animali d'affezione, nonché l'individuazione delle modalità di gestione delle attività cimiteriali e delle operazioni di recupero ambientale in caso di cessazione dell'attività.

Art. 2 - Modalità di attuazione dell'intervento

Le opere previste nel Progetto Unitario oggetto di convenzionamento consistono nella realizzazione di un cimitero per animali d'affezione, all'interno di un più vasto progetto di miglioramento ambientale dell'area, consistente nella sua sistemazione a parco.

Nel dettaglio l'intervento prevede la realizzazione di:

- un'area di inumazione con modalità tali da minimizzare gli impatti visivi seguendo le curve di livello e la conformazione morfologica dei luoghi;
- un manufatto a servizio dell'attività e degli utenti, costruito interamente in legno, privo di fondamenta in cemento;
- percorsi pedonali mediante semplice ripulitura del sottobosco o recupero dei sentieri già esistenti e, per il superamento delle scoline di naturale deflusso delle acque meteoriche, piccoli ponticelli in legno con tecniche a secco senza impiego di calcestruzzo o altre opere di carattere permanente;
- recinzione perimetrale dell'area con pali in legno semplicemente infissi nel terreno e rete zincata a maglia sciolta da posizionare ad una distanza tale dal ciglio della strada, corrispondente al confine di proprietà, da rendere la recinzione meno evidente rispetto alla visuale lungo strada ;
- realizzazione del cancello principale d'accesso in legno con annessa struttura segnaletica anch'essa in legno con copertura in lamiera verniciata;

- allestimento, in prossimità dell'ingresso, dell'area destinata alla sosta degli autoveicoli mediante la riattivazione ed il restauro della vecchia viabilità esistente con materiali simili o comunque compatibili con quelli utilizzati originariamente;

La realizzazione dell'intervento è subordinata al rilascio del permesso a costruire e le opere in esso previste dovranno essere contestualmente realizzate ed ultimate entro i termini di validità del titolo abilitativo e del Progetto Unitario.

La messa in esercizio dell'attività potrà avvenire solo a completa realizzazione delle opere elencate, depositata la comunicazione di fine lavori, nonché acquisite le eventuali ulteriori certificazioni necessarie ex lege, e, comunque, solo dopo l'ottenimento da parte del soggetto attuatore o suo avente causa a qualsiasi titolo, di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Art. 3 - Varianti in corso d'opera

Eventuali modifiche al Progetto Unitario potranno essere apportate a mezzo deposito di variante in corso d'opera.

Non comportano modifiche al Progetto Unitario e quindi una nuova approvazione, le eventuali varianti in corso d'opera che non incidano su aspetti qualificanti delle configurazioni approvate con delibera C.C. n. _____ del _____ e che non comportino variazioni sostanziali alle modalità di realizzazione ed alla disciplina di gestione, in caso contrario le dovute modifiche/integrazioni saranno invece apportate, con apposito atto da parte del Consiglio Comunale.

Art. 4 modalità di individuazione e utilizzazione dell'area cimiteriale

(Il proprietario e/o l'attuatore.....) o suo eventuale avente causa a qualsiasi titolo, una volta ultimati gli interventi oggetto del progetto unitario, si impegna:

- a eseguire a propria cura e spese, all'interno dell'area destinata alle inumazioni, le indagini ambientali atte ad escludere la presenza ordigni bellici inesplosi ovvero, qualora ne venga riscontrata la presenza, a provvedere a propria cura e spesa alla loro bonifica;
- a frazionare ed identificare catastalmente l'area destinata alle inumazioni in modo che possa essere fisicamente individuabile sia per la determinazione di eventuali fasce di rispetto, sia per l'individuazione della zona da sottoporre a recupero ambientale una volta cessata l'attività;
- ad utilizzare l'area di inumazione nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle classi di fattibilità geologica che dovranno condizionare il posizionamento delle sepolture classificate in relazione alla taglia dell'animale;

Art. 5- Disciplina per la gestione cimiteriale

All'interno dell'area cimiteriale potranno essere sepolti solo gli animali classificati come "animali d'affezione o compagnia", ovvero "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all'alimentazione" di cui al regolamento 1609/2009/CE e s.m.i., purché non superino i 100 Kg di peso e di dimensioni massime non superiori a mt. 1,50.

Gli animali potranno essere conferiti direttamente dai proprietari o prelevati con mezzi appositi al domicilio dello stesso. Gli stessi non dovranno essere sottoposti a procedimento di vincolo sanitario ai sensi del Regolamento di polizia veterinaria vigente; tale stato dovrà essere certificato da un veterinario.

L'animale conferito alla struttura sarà depositato in locale apposito di preparazione alla sepoltura ed, eventualmente, conservato in cella frigorifera, qualora il seppellimento non possa avvenire immediatamente;

Le spoglie animali dovranno essere sepolte racchiuse in un contenitore biodegradabile (cassetta o sacco) atto ad impedire la dispersione di liquidi e materiale biologico, nonché atto a favorire la corretta mineralizzazione delle spoglie stesse.

Le varie sepolture dovranno essere contraddistinte con una targhetta in materiale non degradabile sulla quale obbligatoriamente dovrà essere riportato il codice progressivo di identificazione della registrazione e del punto di interrimento.

Le fosse per l'interro dovranno essere adeguate alla tipologia di animale ed avere una profondità di:

- Mt. 0,70 dal piano di campagna per animali con peso fino a 3 Kg.
- Mt. 1,00 dal piano di campagna per animali con peso da 3 Kg fino a 50 Kg.
- Mt. 1,50 dal piano di campagna per gli animali con peso da 50 Kg a 100 Kg.

Il disseppellimento delle spoglie è consentito:

- Non prima di 5 anni dall'interrimento per gli animali di peso non superiore ai 50 Kg;
- Non prima di 10 anni dall'interrimento per gli animali di peso compreso tra i 50 Kg e i 100 Kg.

Le fosse liberate dalle spoglie possono essere utilizzate per nuovi interri dopo un adeguato periodo di riposo, non inferiore a 3 mesi;

Al termine del periodo ordinario di sepoltura, salvo che gli aventi titolo non provvedano al rinnovo della concessione d'uso dello spazio assegnato, è d'obbligo provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali nell'osservanza della normativa vigente.

Il gestore del cimitero è tenuto a compilare apposito registro, anche a tenuta informatizzata, in cui dovrà annotare tutte le operazioni di seppellimento e disseppellimento effettuate, il giorno in cui sono avvenute, i dati anagrafici del proprietario dell'animale, i dati relativi all'animale (tipo, dati anagrafici, peso, eventuali identificativi), eventuali certificazioni veterinarie acquisite e il punto di interrimento delle spoglie.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà essere consegnata al Comune una copia del registro di cui sopra relativo all'anno precedente

Gli addetti all'impianto devono essere regolarmente vaccinati contro il tetano e dotati dei sistemi di protezione utili a prevenire rischi di natura biologica, chimica e fisica.

Art. 6 - Penalità per usi difformi

Il soggetto attuatore si impegna per sé e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo ad utilizzare le strutture realizzate secondo la specifica destinazione prevista nel relativo permesso di costruire, impegnandosi altresì a non modificarne la destinazione d'uso e la modalità di utilizzazione.

Nel caso l'insediamento e la struttura adibita a servizi vengano abusivamente adibiti ad usi difformi, rispetto a quanto previsto dal relativo permesso di costruire, sarà applicata, a carico del soggetto attuatore o suo avente causa a qualsiasi titolo, una penale pari agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, non versati in ragione dell'interesse collettivo delle opere del Progetto Unitario, determinati in funzione della destinazione d'uso abusivamente posta in essere e rivalutati al momento del calcolo.

Il pagamento di tale penale, peraltro, non costituirà in alcun modo sanatoria o legittimazione della destinazione d'uso posta in essere in maniera difforme da quanto previsto dalla presente convenzione.

Tale penale sarà applicata anche in caso di recidiva.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle norme in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 7- cessazione dell'attività – modalità di rimessa in pristino e recupero ambientale

In caso di cessazione dell'attività e dismissione del cimitero, il proprietario o suo avente causa a qualsiasi titolo, dovrà provvedere a propria cura e spesa alla rimessa in pristino dello stato dei

luoghi attraverso la demolizione e la rimozione delle opere e dei manufatti realizzati a servizio dell'attività e ad esperire le operazioni di recupero ambientale dell'area utilizzata per le inumazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente al momento della comunicazione di cessazione attività.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi stabiliti nel comma precedente, verranno applicate le sanzioni previste in materia di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto dalle norme penali.

Art.8 - Assunzione e trasferimento degli obblighi

Gli obblighi assunti con il presente atto sono vincolanti per i firmatari, e saranno integralmente trasferiti a qualsiasi altro soggetto mandatario o acquirente che a loro si sostituisca o a loro succeda.

I Soggetti Attuatori, o suoi aventi causa, si impegnano pertanto ad inserire negli eventuali mandati e/o atti di trasferimento a terzi delle aree interessate dall'attuazione del Progetto Unitario, specifiche clausole mediante le quali il mandatario e/o l'acquirente assume nei confronti della Pubblica Amministrazione tutti gli obblighi derivanti dal presente atto, trasmettendo alla Pubblica Amministrazione stessa copia delle relative note di trascrizione.

Art. 9– Controversie

Qualsiasi controversia tra le parti, relativa alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, o comunque derivante dalla stessa, è rimessa alla competenza del Foro di Firenze.

Art.10 - Validità della convenzione

La presente convenzione avrà validità fino al [dieci anni decorrenti dall'intervenuta approvazione del Progetto Unitario] fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt 4, 5, 6 e 7 che avrà validità ultrattiva rispetto al Progetto Unitario e comunque fino alla dismissione e successivo ripristino del cimitero.

Art. 11 - Spese di stipula, registrazione e trascrizione della Convenzione

Le spese di stipula del presente atto, ivi comprese quelle per la sua registrazione e trascrizione, faranno carico al soggetto attuatore, che se le assume.

Ai fini della registrazione si invocano i benefici di cui al D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

Art. 12– Richiamo normativa vigente -

Per quanto non espressamente stabilito dal presente atto, nonché dalle norme del Progetto Unitario e del Regolamento Urbanistico le parti intendono fare riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, in particolare al D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, Regolamento di polizia veterinaria, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.